

n. 27

*Ordinanza del 2 dicembre 2021 del Tribunale di Lecce
nel procedimento penale a carico di C. F.A.*

Processo penale - Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato - Declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputato impedito, in modo irreversibile, a partecipare coscientemente al procedimento a causa delle sue condizioni mentali - Irreversibile incapacità dell'imputato a partecipare coscientemente al processo derivante da patologie fisiche e non mentali - Mancata previsione della possibilità per il giudice di pronunciare sentenza di non doversi procedere.

– Codice di procedura penale, art. 72-bis.

In subordine:

Reati e pene - Prescrizione - Sospensione del corso della prescrizione - Sospensione del processo per impossibilità di procedere in assenza dell'imputato - Durata massima della sospensione della prescrizione del reato - Omessa estensione anche alle ipotesi in cui la sospensione del procedimento sia imposta dall'impossibilità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo.

– Codice penale, art. 159, ultimo comma.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE

(SEZIONE SECONDA PENALE)

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN PERSONA DE

Il Giudice, dott. Stefano Sernia,


Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del giorno 2 dicembre 2021 nel processo nei confronti di: C. F.A., nato a... il ...;

letti gli atti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel presente processo il Tribunale è chiamato a valutare la colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati di cui agli articoli 44, lettera c), decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e 181, comma 1-bis, decreto legislativo n. 42/04, con riferimento all'edificazione, accertata in data 18 settembre 2012, di due immobili, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in totale difformità dai titoli autorizzativi, ed operando una non consentita trasformazione urbanistica di aree con destinazione agricola E2, realizzando invece un complesso turistico ricettivo.

Il processo, nei confronti del presente imputato, è sospeso ai sensi dell'art. 420-ter del codice di procedura penale a far data dall'udienza del 3 maggio 2016, allorché il Tribunale rilevò che, a causa delle condizioni di salute dell'imputato, quegli fosse affetto da un impedimento assoluto a comparire per patologia fisica che tuttavia, ai sensi dell'art. 70 del codice di procedura penale, non avrebbe però consentito la sospensione del processo con accertamenti di tipo psichiatrico ma solo la sospensione e rinvio del processo in attesa della cessazione dell'impedimento. Il permanere della suddetta condizione è stata reiteratamente attestata dai sanitari del Servizio sanitario nazionale appositamente incaricati dal Tribunale, nel tempo ed in occasione dei vari rinvii di udienza, che hanno ripetutamente accertato che l'imputato sia affetto da..., che ne comporta dal... l'allettamento, in condizioni di paralisi, con perdita dell'uso del linguaggio, tracheostomizzazione e perdita della capacità di respirazione autonoma, nonché perdita della capacità di nutrirsi autonomamente, in quella che appare ormai essere una condizione irreversibile di incapacità fisica a partecipare al processo, atteso che perdura almeno dal senza alcun segno di miglioramento ma, semmai, con i chiari segni di un aggravamento (peraltro in linea con ciò che, per comune esperienza, è il normale decorso di tale terribile malattia): basti notare, ad es., che allorché in data venne sottoposto a visita presso la commissione medica per l'accertamento dell'handicap, in..., venne accertata la situazione di portatore di handicap in situazione di gravità, a causa della diagnosi di..., e — deve rite-



nersi — di irreversibilità, atteso che venne espressamente esclusa la necessità di una revisione a distanza di tempo; in tale occasione, l'imputato però non era ancora paralizzato, ma procedeva «con doppio appoggio cambi posturali molto difficoltosi», sicché è evidente che la sua attuale situazione di paralisi, che peraltro dura anch'essa da anni, costituisca un aggravamento irrisolto della sua condizione.

Tale condizione patologica dura, come detto, ed in condizioni di paralisi e perdita della capacità di linguaggio da più di cinque; si tratta di patologia che, stando ai certificati medici acquisiti ed alle relazioni mediche relative agli accertamenti reiteratamente disposti dal giudice, non dà segni di miglioramento, ma semmai appare inaggravante; pertanto, tenendo anche conto che, in base a norme di esperienza, non risulta che tale malattia, specie allorché giunta al grado di sviluppo che si è delineato, possa andare in contro a miglioramenti, appare senz'altro trattarsi di una condizione irreversibile che non consente all'imputato di partecipare al processo; in particolare, la perdita del linguaggio non gli permette di comunicare verbalmente; la condizione di paralisi non gli permette di scrivere; egli potrebbe solo essere — al più, e solo laddove si potessero ritenere superabili gli ostacoli al trasporto dell'imputato posti dalla sua condizione di soggetto a respirazione meccanica - muta presenza nel processo, senza alcuna capacità di comunicare - né col Tribunale né col suo difensore — e quindi senza possibilità di difendersi.

Risulta quindi ricorrere una condizione assolutamente analoga a quella che giustifica la pronuncia di non procedibilità di cui all'art. 72-bis del codice penale per irreversibilità della condizione di incapacità di partecipare coscientemente al processo; e tuttavia, tale norma è espressamente dettata solo per i casi in cui la suddetta incapacità discenda da una patologia mentale. La lettera della norma è di tale limitante precisione, che non appare consentire l'applicazione analogica di tale disposizione anche al caso dell'incapacità irreversibile derivante da una patologia irreversibile di tipo fisico e non mentale.


Ciò tuttavia si risolve, a parere del giudicante, in una violazione dell'art. 3 della Costituzione per ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni sovrapponibili in relazione a quella che è la *ratio* della norma di cui all'art. 72-bis del codice penale, che appare assolvere alla necessità di non mantenere inutilmente in piedi un processo — allorché sia evidente l'impossibilità di celebrarlo per l'irrealizzabilità di un valido contraddittorio con l'imputato, a causa della sua assoluta incapacità di partecipare coscientemente al processo — che assorbe risorse e tempo dello Stato e delle stesse parti private, oltre a poter arrecare all'imputato un'inutile (perché ingiustificata, allorché la perduranza del processo nel tempo non appaia ragionevolmente in grado di condurre al superamento della condizione di incapacità dell'imputato a parteciparvi) sofferenza psicologica aggiuntiva a quella derivante da una situazione di salute già compromessa.

Inoltre, anche laddove tale questione dovesse essere ritenuta infondata, appare esservi un ulteriore profilo di disparità di trattamento.

Va infatti osservato che, poiché l'impedimento dell'imputato a comparire all'udienza costituisce, ai sensi dell'art. 420-ter del codice penale, causa di sospensione del processo, anche il decorso della prescrizione è sospeso, giusta quanto previsto dall'art. 159, comma 1 n. 3 del codice penale, per tutto il tempo per il quale dura l'impedimento a comparire; nel caso in oggetto, in cui l'impedimento si presenta prevedibilmente di natura irreversibile e quindi la sospensione del processo sarà perpetua, anche la prescrizione, il cui decorso è sospeso, non maturerà mai, ed il processo è quindi destinato a durare sino a che, con la morte dell'imputato, non si estinguerà il reato.

Ciò introduce un'irrazionale disparità di trattamento anche rispetto alla normativa dettata dal Legislatore — con gli articoli 420-*quater* del codice penale e 159 u.c. del codice penale — a disciplina di un'altra ipotesi di sospensione necessaria del processo, e cioè quella prevista per l'ipotesi di impossibilità di realizzare un valido contraddittorio con l'imputato per assenza delle condizioni della celebrazione del processo in sua assenza: anche per tali ipotesi (come per quella di cui all'art. 420-ter del codice di procedura penale ricorrente nel presente caso) è infatti prevista la sospensione del processo, ma — giusta quanto previsto dall'art. 159 ultimo comma del codice penale — il freno posto al decorso della prescrizione è solo temporaneo, e cioè non opera oltre il limite di cui all'art. 161, comma 2 del codice penale; di talché, sospeso il processo a causa del fallimento dei tentativi di eseguire una notifica in mani dell'imputato, la prescrizione, decorso un periodo di sospensione del processo pari ad un quarto del tempo ordinario a prescrivere, riprenderà a decorrere.

L'impossibilità di procedere garantendo all'imputato il diritto al contraddittorio, che accomuna le ipotesi di cui al presente processo (impedimento assoluto ed irreversibile a comparire a causa di patologia non mentale) e quelle di cui agli articoli 72-bis e 420-*quater* del codice di procedura penale, è quindi risolta in maniera diversa da quelle, pur tra loro differenti (ma in via di necessaria armonizzazione per disposizione di legge: si veda l'art. 1, comma 7, lettera e, della legge delega n. 134/21, che delega al governo il compito di novellare la normativa processuale con la previsione della pronuncia di sentenza inappellabile di improcedibilità allorché non sia possibile procedere in assenza dell'imputato), previste da tali ultime norme, a seconda della ragione dell'impossibilità, senza che di ciò appaia ricorrerne adeguata giustificazione rispetto alla *ratio* che tali disposizioni accomuna, e cioè quella di evitare il peso — inutile, dispendioso,



dannoso per lo Stato e l'imputato — della pendenza di un processo non celebrabile; disparità di trattamento tanto più irrazionale ed ingiustificata, quanto maggiore — deve ritenersi — debba essere la sofferenza psicologica, indotta dalla pendenza di un processo penale a proprio carico, per chi abbia pieno possesso delle proprie facoltà, ma soffra di un male fisico che gli impedisca di difendersi, rispetto all'imputato eventualmente non consapevole o solo parzialmente consapevole della propria condizione, a causa della propria patologia mentale, ma che del peso del processo viene immediatamente liberato.

Le questioni suddette appaiono quindi non manifestamente infondate; in ordine alla loro rilevanza va osservato che, ove accolta quella relativa alla disparità di trattamento della posizione dell'imputato stabilmente impedito, per ragioni fisiche, a partecipare al processo, rispetto a quella dell'imputato che tale impedimento sconti a causa delle sue condizioni mentali, il tribunale potrebbe procedere all'immediato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 72-bis del codice di procedura penale; laddove invece venisse accolta quella relativa alla disparità di trattamento rispetto alla posizione dell'imputato non comparso e non dichiarabile assente, il tribunale potrebbe dichiarare l'estinzione dei reati contravvenzionali per cui si procede che, in quanto commessi (come da imputazione) in data..., sarebbero ormai prescritti anche tenendo conto del termine massimo di prescrizione aumentato del periodo di sospensione previsto dall'art. 159 u.c. del codice penale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 1, legge costituzionale n. 1/48, e 23 della legge n. 87/1953,

dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 72-bis del codice di procedura penale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il Giudice dichiari non doversi procedere nei confronti dell'imputato, anche nei casi in cui la sua irreversibile incapacità di partecipare coscientemente al processo discenda da patologie fisiche e non mentali;

dichiara inoltre, ed in subordine, non manifestamente infondata e rilevante la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 159 ultimo comma del codice penale nella parte in cui non prevede che la sospensione del decorso della prescrizione, nel caso in cui dipenda da sospensione del processo per impossibilità di procedere in assenza dell'imputato, non operi anche nelle ipotesi in cui tale sospensione sia imposta dall'impossibilità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo;

ordina la notificazione della presente ordinanza all'imputato, al P.M., ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

dispone la successiva trasmissione della presente ordinanza, e di copia degli atti del procedimento, unitamente alla prova dell'esecuzione delle notificazioni e delle comunicazioni previste dalla legge, alla Corte costituzionale per la decisione della questione di costituzionalità così sollevata;

sospende il procedimento sino alla decisione della Corte costituzionale e, in attesa di questa, rinvia il processo all'udienza del 18 aprile 2023 ore 09,00.

Lecce, 2 dicembre 2021

Il Giudice: SERNIA

22C00062

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUR-013) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

